

TI_GERICHTE 39.2014.7 vom 14. März 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-03-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_39.2014.7_d20140314

FR: TI_GERICHTE 39.2014.7 du 14 mars 2014

IT: TI_GERICHTE 39.2014.7 del 14 marzo 2014

Regeste

Negato ass.x figli 2011/12 a P senza att.lucrat.poiché redd.impon.della sua fam.>all'imp.max fissato dalla legge(fr.41'760)x beneficiare della prest.Non decisivo che redd.conseguito all'estero non redd.da lavoro,ma redd.immobil.siccome nel redd.imponib.figura pure quel redd.e che superam.2012 esiguo

Erwägungen

E. 1

Le persone obbligatoriamente assicurate all'AVS che, nell'AVS, figurano come persone senza attività lucrativa sono considerate prive di attività lucrativa. Esse hanno diritto agli assegni familiari conformemente agli articoli 3 e 5. L'articolo 7 capoverso 2 non è applicabile. È competente il Cantone di domicilio.

E. 2

Il contributo è determinato in percentuale sui contributi AVS e nella misura in cui questi eccedono il contributo minimo di cui alla legislazione federale sull'AVS.

E. 2.2

pag. 81; DTF 135 V 153 consid. 4.1 pag. 157, DTF 131 II 249 consid. 4.1 pag. 252; DTF 134 I 184 consid. 5.1 pag. 193; DTF 134 II 249 consid.

E. 2.3

Le Direttive dell'UFAS concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam), valide dal 1° gennaio 2009, ai numeri 608-610 prevedono che: 608 Per il calcolo del reddito sono determinanti gli articoli 16-35 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD), che definiscono la nozione di reddito e precisano le deduzioni autorizzate. Gli assegni familiari percepiti dalle persone prive di attività lucrativa non vanno presi in considerazione nel calcolo del reddito determinante, perché altrimenti il limite di reddito subirebbe, di fatto, una riduzione pari all'importo degli assegni. 609 È determinante l'ultima tassazione fiscale definitiva. Il richiedente deve confermare per iscritto ed eventualmente dimostrare alla CAF che da allora il suo reddito imponibile non è mutato in modo significativo e che anche nell'anno di percezione degli assegni non supererà presumibilmente il limite di reddito di cui all'articolo 19 capoverso 2 LAFam. 610 Se l'ultima tassazione definitiva si riferisce a un anno anteriore al penultimo anno prima dell'anno di percezione o se dall'ultima tassazione le condizioni di reddito sono profondamente cambiate, il reddito determinante dev'essere calcolato dalla CAF. Il richiedente deve fornire i documenti necessari. 611 Anche nel corso dell'anno di percezione degli assegni la CAF può accertare se continuano a sussistere i presupposti. 612 In caso di cambiamento delle condizioni di reddito (p.es. divorzio, separazione, inizio di un'attività

lucrativa, devoluzione per causa di morte) il diritto agli assegni familiari inizia o termina nel momento in cui subentra il cambiamento"

E. 2.4

Nel caso concreto l'assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio di assegni per la figlia XXX, nata nel 2006, sulla base delle normative entrate in vigore il 1° gennaio 2009 (cfr. doc. 11). L'amministrazione le ha negato diritto alla prestazione richiesta in quanto il reddito imponibile è superiore al massimo fissato dalla legge. Chiamato ora a pronunciarsi il TCA constata che nella decisione di tassazione dopo reclamo, relativa al 2008, per la famiglia XXX figura un reddito imponibile di fr. 6'600 (cfr. Doc. B1). L'esiguità di tale reddito deriva dal fatto che il marito della ricorrente svolge un'attività lucrativa salariata all'estero, per la quale egli ha percepito nel 2008 un salario di fr. 98'704 (cfr. Doc. B 2). L'assicurata ha peraltro confermato al TCA che la situazione non è sostanzialmente mutata negli anni successivi, avendo suo marito percepito un salario di fr. 93'618 nel 2009 e di fr. 83'106 nel 2010 (cfr. consid. 1.7). Confrontata con questa situazione particolare l'amministrazione non ha preso in considerazione il reddito imponibile bensì il reddito di fr. 101'200 determinante per l'aliquota (cfr. doc. B1) ed ha negato il diritto all'assegno per figli ritenendo che esso è superiore al 150 per cento di una rendita massima completa di vecchiaia dell'AVS (in quell'anno e nel 2010 fissato a fr. 41'040 e nel 2011 a fr. 41'760, cfr. UFAS, DAFam, n. 607), in applicazione dell'art. 19 cpv. 2 LAFam (al riguardo cfr. U. Kieser – M. Reichmuth, op.cit., pag. 305 seg. in particolare pag. 309-312). L'operato dell'amministrazione deve essere approvato. È vero che il testo della legge e dell'ordinanza fanno esplicito riferimento al reddito imponibile (cfr. art. 19 cpv. 2 LAFam – "reddito imponibile" – e art. 17 OAFami – "reddito imponibile secondo la legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta"). È altrettanto vero che in alcuni casi particolari, come quello presente in cui il reddito di uno dei due coniugi non figura nel reddito imponibile per ragioni di carattere fiscale, l'interpretazione puramente letterale della legge contrasta con lo scopo voluto dal legislatore. Occorre dunque cercare la vera portata della norma applicando gli altri metodi d'interpretazione (cfr. consid. 2.2). Ora, poiché si tratta di una prestazione selettiva, attribuita cioè soltanto alla persona che non esercita un'attività lucrativa che si trova nel bisogno, questo Tribunale ritiene conforme alla volontà del legislatore considerare tutti i redditi a disposizione della famiglia, e quindi, in questo caso, anche il reddito del marito (cfr. anche il parere dell'UFAS al consid.1.1). La correttezza di questa interpretazione che è peraltro confermata anche dalla fissazione, nella legge stessa, del limite di reddito all'importo che corrisponde alla rendita massima AVS per coniugi (cfr. art. 19 cpv. 2 LAFam – "che il reddito imponibile non ecceda il 150 per cento di una rendita massima completa AVS" – e art. 35 cpv. 1 LAVS secondo cui "la somma delle due rendite per coniugi ammonta al massimo al 150 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia se entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita di vecchiaia (lett. c) o uno dei due coniugi ha diritto a una rendita di vecchiaia e l'altro a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità"). A ragione la Cassa ha dunque considerato, in questo caso, il reddito determinante per l'aliquota fissata dall'autorità fiscale. Vista l'entità del reddito questo Tribunale può in questa occasione rinunciare ad esprimersi sull'interpretazione dell'art. 19 cpv. 2 LAF data dalla dottrina, secondo cui, trattandosi di coniugi, il reddito imponibile andrebbe diviso a metà (cfr. Kieser-Rechmuth, op.cit., pag. 311: e) Ehepaare : Bei Ehepaaren muss der allfällige Anspruch auf Familienzulagen getrennt ermittelt werden. Dabei drängt sich auf, in Analogie zu der Bestimmung der AHV-Nichterwerbstätigenbeiträge die finanziellen Verhältnisse unabhängig vom

Güterstand zu bestimmen. In AHV-rechtlicher Hinsicht bestimmt sich der Beitrag des nichterwerbstätigen Ehegatten aufgrund der Hälfte des Vermögens bzw. Renteneinkommens (vgl. Art. 28 Abs. 4; dazu BGE 125 V 225); nicht abgestellt wird auf den Güterstand (vgl. BGE 103 V 51). Diese durchführungstechnisch einfache Regelung ist auch im Anwendungsbereich von Art. 19 FamZG heranzuziehen." Infatti, anche volendo per pura ipotesi di lavoro, accettare l'interpretazione degli autori citati, il reddito di XXX, sarebbe in ogni caso superiore al limite previsto dal legislatore. (...)” 2.3. Nella presente fattispecie l'assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio di assegni per i due figli nati nel 2005 e nel 2008 sulla base delle normative entrate in vigore il 1° gennaio 2009 (cfr. doc.1). L' amministrazione gli ha negato diritto alla prestazione richiesta per gli anni 2011 e 2012 in quanto il reddito imponibile è superiore al massimo fissato dalla legge, mentre l'ha concesso per il 2013 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo art. 32 cpv.2 della legge cantonale. Chiamato ora a pronunciarsi il TCA non può che confermare le considerazioni esposte nella sentenza del 25 novembre 2011 qui sopra riprodotta (cfr. consid. 2.2). Va peraltro rilevato che le Direttive dell'UFAS concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DFAm) sono state così modificate, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2013: " (...) 610.1 Se la famiglia vive in Svizzera e uno dei genitori consegue 1/13 all'estero un reddito che non è soggetto a tassazione in Svizzera, si deve tenere conto non soltanto del reddito imponibile in Svizzera, ma di tutte le entrate. Si veda al riguardo anche la decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 25 novembre 2011 (Ufficio federale delle assicurazioni sociali [UFAS]) – Banca dati delle decisioni Assegni familiari). (...)” Ora dagli atti dell'incarto emerge che per l'anno 2011 il reddito determinante per l'aliquota è stato di fr. 93'600.-, mentre nel 2012 è stato di fr. 41'800.- (cfr. Doc. V+1/3). Nei due anni in questione il reddito imponibile è stato dunque superiore al limite massimo di fr. 41'760 , previsto all'art. 19 cpv. 2 LAFam. A ragione l'amministrazione ha dunque respinto la domanda di assegni di famiglia. Non è in particolare decisivo il fatto che il reddito conseguito all'estero non sia un reddito da lavoro, bensì un reddito immobiliare, visto che nel reddito imponibile figura pure quel tipo di reddito. Neppure determinante è la circostanza che nel 2012 il superamento del limite di reddito sia stato esiguo. È infatti nella natura delle prestazioni selettive, che esse vengano rifiutate anche se il superamento dei limiti fissati dalla legge è di lieve entità. Infine il TCA ritiene che, contrariamente a quanto sostenuto dagli autori citati nella precedente sentenza, trattandosi di coniugi, nel contesto della LAFam il reddito imponibile non deve essere diviso a metà, indipendentemente dalle modalità di calcolo dei contributi AVS. La decisione su opposizione del 29 aprile 2014 deve essere confermata.

E. 3

Sono considerati oneri ai sensi della legge: a) la spesa degli assegni per figli e degli assegni di formazione; b) la copertura delle spese di amministrazione; c) l'alimentazione della riserva di fluttuazione." La percentuale del contributo è determinata dal Consiglio di Stato (cfr. art. 40 della legge sugli assegni di famiglia). Secondo l'art. 21 LAFam, fatta salva la presente legge e a suo complemento, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie riguardo alle rimanenti condizioni per la concessione degli assegni familiari, all'organizzazione e al finanziamento. L'art. 16 dell'Ordinanza sugli assegni familiari del 31 ottobre 2007 (OAFam) precisa che: " Non sono considerati persone prive di attività lucrativa ai sensi della LAFam: a. le persone che percepiscono una rendita di vecchiaia AVS dopo aver raggiunto l'età ordinaria di pensionamento; b. le persone non separate il cui coniuge esercita un'attività lucrativa indipendente ai sensi dell'AVS o percepisce una rendita di

vecchiaia AVS; c. le persone i cui contributi all'AVS sono ritenuti pagati conformemente all'articolo 3 capoverso 3 LAVS; d. i richiedenti l'asilo, gli stranieri ammessi a titolo provvisorio, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone colpite da una decisione di allontanamento che hanno diritto al soccorso d'emergenza conformemente all'articolo 82 della legge del 26 giugno 1998

E. 3.5

pag. 567, DTF 131 II 710 consid.

E. 4

sull'asilo i cui contributi secondo l'articolo 14 capoverso 2bis LAVS non sono ancora stati fissati."). L'art. 17 OAFami prevede che per la determinazione del reddito delle persone prive di attività lucrativa è determinante il reddito imponibile secondo la legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta. Infine, secondo l'art. 18 OAFami, i Cantoni possono stabilire regolamentazioni più favorevoli per gli aventi diritto. Il Canton Ticino non aveva inizialmente adottato delle disposizioni più favorevoli agli assicurati. Infatti, l'art. 32 della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008, in vigore fino al 31 dicembre 2012, stabiliva che le condizioni del diritto agli assegni per figli e di formazione per le persone senza attività lucrativa sono disciplinate dalla legislazione federale sugli assegni familiari. Con la modifica del 27 novembre 2012, in vigore dal 1° gennaio 2013, la situazione si modificata visto che il nuovo art. 32 cpv. 2 della legge cantonale prevede che in deroga all'art. 19 cpv. 2 LAFam, le persone senza attività lucrativa hanno diritto agli assegni familiari anche se il loro reddito imponibile supera il 50% della rendita massima completa di vecchiaia dell'AVS. Il legislatore federale ha definito le persone senza attività lucrativa con riferimento ai criteri dell'AVS (cfr. U. Kieser-M. Reichmuth, "Bundesgesetz über die Familienzulagen (FamZG), Ed. Dike SA, Zurigo-San Gallo 2010, pag. 290-295). Il Consiglio federale, incaricato dell'esecuzione secondo l'art. 27 LAFam, ha poi regolato alcune situazioni particolari in cui delle persone senza attività lucrativa ai sensi della LAVS, non vengono comunque considerate tali nel contesto della legge sugli assegni di famiglia (cfr. STCA 39.2010.20 del 19 maggio 2011 e UFAS, "Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari" – DAFam -, versione del 1° aprile 2010, n. 601; a proposito delle direttive amministrative, cfr. DTF 137 V 82 consid. 5.5 pag. 88). 2.2. In una sentenza 39. 2011.7 del 25 novembre 2011 il TCA ha sviluppato le seguenti considerazioni : " Per costante giurisprudenza federale (cfr. DTF 137 V 273 consid. 4.2 pag. 276- 277) la legge è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera (interpretazione letterale). Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento (interpretazione teleologica). Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (interpretazione sistematica; DTF 135 II 78 consid.

E. 4.1

pag. 716; DTF 130 II 65 consid.

E. 4.2

pag. 71).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.